



CITTA' DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 4
Sportello Unico Imprese

ORDINANZA N. 26

OGGETTO: Ordinanza di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta in assenza di autorizzazione amministrativa/Scia.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con nota del 3 febbraio u.s. protocollo n. 3804 il Comando di Polizia Locale trasmetteva a questo ufficio il rapporto relativo al sopralluogo eseguito da proprio personale in data 3 gennaio 2020 alle ore 22:00 presso l'immobile sito in Via Carlo Raimondo s.n.c. a Finale Ligure, individuato a catasto al foglio 36 particella 762 sub 18, ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81 ed art. 17-ter del Tulpis;
- nel corso del sopralluogo veniva accertato l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, da parte di alcuni soggetti (persone fisiche - i cui dati sono indicati in allegato a parte, non soggetto a pubblicazione ai sensi della vigente normativa sulla privacy), con le seguenti modalità:
 - presso la corte esterna era presente una zona allestita per cucinare con presenza di ampio barbecue, dove era in corso la preparazione di carne alla brace, mentre all'interno era stata realizzata una zona bar con relativo bancone dotato di frigoriferi in cui erano presenti bevande di vario genere, in particolare birra, nonché alzata retrostante dove erano presenti numerose bottiglie di superalcolici;
 - la somministrazione di alimenti e bevande avveniva mediante presentazione di apposite tessere distribuite ai clienti previo pagamento di una cifra pari a € 10,00, sulle quali, al momento del ritiro della consumazione, veniva tracciato un segno;
 - sebbene sul cancello esterno fosse stato esposto un cartello recante la scritta "festa privata", l'accesso risultava libero a chiunque, senza alcun controllo o limitazione o filtri d'ingresso;
 - all'interno del locale era in corso una serata musicale con la partecipazione di alcuni complessi che suonavano per un pubblico di circa cinquanta persone che stavano bevendo e mangiando;
 - l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande veniva condotta abusivamente, in assenza di autorizzazione amministrativa/SCIA;

Visti:

- l'art. 55 comma 1 della Legge Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio), il quale prevede che l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA ai sensi del D. Lgs. 222/2016;
- l'art. 10 comma 1 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, il quale stabilisce, in caso di esercizio abusivo dell'attività di somministrazione, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500 a € 15.000 e la cessazione dell'attività;
- l'art. 10 comma 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il quale prescrive, in caso di esercizio abusivo dell'attività di somministrazione, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);
- l'art. 17-ter del R.D. n. 773/1931, il quale prevede che l'ordinanza di cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione sia emanata, a cura dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'organo accertatore;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone la competenza, in capo ai Dirigenti, all'emanazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108;
- il Decreto n. 11 del 24/9/2019, con il quale il Sindaco del Comune di Finale Ligure ha attribuito l'incarico di dirigenza dell'Area IV, ai sensi dell'art. 110/l del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nella parte relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Ritenuto:

- di dover dare esecuzione immediata al provvedimento di accertamento/contestazione di illecito amministrativo in premessa, disponendo la cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di che trattasi, quale misura sanzionatoria accessoria da adottare ricorrendo la fattispecie dell'esercizio abusivo dell'attività stessa;
- che il provvedimento di cessazione dell'attività costituisce un atto dovuto e del tutto vincolato, con conseguente irrilevanza dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento in quanto, ai sensi dell'art. 21 octies comma 2 della Legge n. 241/90, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

(TAR Lazio, Il ter, sentenza n. 12160/2014), per cui si prescinde dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento, nei confronti del soggetto sanzionato, a fronte di atti sanzionatori. Inoltre, il provvedimento di cessazione immediata dell'attività si rende necessario, nel caso in specie, al fine di evitare, tra l'altro, che i trasgressori possano ottenere vantaggi dall'esercizio di un attività non autorizzata;

ORDINA

per le ragioni sopra espresse, ai soggetti - persone fisiche - i cui dati sono indicati in allegato a parte, non soggetto a pubblicazione ai sensi della vigente normativa sulla privacy, **LA CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ DI ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE** presso l'immobile sito in Via Carlo Raimondo s.n.c. a Finale Ligure, individuato a catasto al foglio 36 particella 762 sub 18;

AVVERTE

avverso questa ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR Liguria nel termine di sessanta giorni dalla notifica pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni;

l'inottemperanza all'ordine di cessazione immediata dell'attività è sanzionata ai sensi di legge;

INFORMA

responsabile del procedimento è l'Ing. Salvatore Curatolo, Dirigente dell'Area IV, con ufficio in Via Pertica n. 29 - 17024 Finale Ligure - tel. 0196890232;

DISPONE

che la presente venga notificata ai soggetti – persone fisiche - individuati nell'elenco non soggetto a pubblicazione ai sensi della vigente normativa sulla privacy e ne venga data comunicazione ai seguenti Uffici/Enti:

- Comando di Polizia Locale, per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

Finale Ligure, 06/02/2020

IL DIRIGENTE
Curatolo Salvatore / ArubaPEC
S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate